

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 2 dicembre 2016, n. 24699

Integrale

**IRAP - IVA - RICAVI NON DICHIARATI - MAGGIOR REDDITO DA PARTECIPAZIONE
- RECUPERO A TASSAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI -
ONERE DELLA PROVA - INDAGINI BANCARIE - PRESUNZIONI - VALUTAZIONE
DEL GIUDICE DI MERITO - DPR 600 DEL 1973 - CRITERI - DPR 633 DEL 1972**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19195/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo

studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 171/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'Emilia Romagna del 27/10/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di (OMISSIS) sas (gia' (OMISSIS) sas), nonche' di (OMISSIS) e (OMISSIS) (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna n. 171/20/2015, depositata in data 26/01/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IRAP ed IVA dovute dalla societa', a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, in relazione all'anno d'imposta 2002 e per IRPEF, dovuta dai soci, stante l'accertato maggior reddito da partecipazione, in esito al rinvenimento di documentazione extracontabile della societa' ed all'esame dei movimenti sui conti bancari della stessa e dei soci - e stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che i soci avevano sufficientemente provato che le rilevate movimentazioni bancarie sui conti degli stessi, attribuite dall'Ufficio "automaticamente ed acriticamente" alla societa', "non si riferivano all'attivita' sociale", ma all'attivita' personale svolta dai due soci, marito e moglie (psicologa, l'una, consulente aziendale, l'altro).

A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e' stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Si da' atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

IN DIRITTO

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 1.

2. La censura e' fondata.

Questa Corte (Cass. 6595/2013) ha chiarito che, "in tema di accertamento IVA, relativo a societa' di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario puo' legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima societa' le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti) tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facolta' di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonche' ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla societa' con quelli stessi dei soci". In generale, i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguita' rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attivita' imprenditoriale (Cass. 20668/2014; Cass. 26829/2014).

Al fine di vincere la presunzione legale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, la prova contraria a carico del contribuente puo' essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, "da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale e' tenuto a individuare analiticamente i fitti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purche' grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative", Cass. 18081/2010; Cass. 25502/2011; Cass. 2781/2015; Cass. 16697/2016).

Ora, nella specie, la C.T.R. si e' limitata ad affermare, del tutto genericamente, che era stata fornita "sufficiente" giustificazione, da parte dei due soci, titolari dei conti correnti personali, dei movimenti bancari e della non riferibilita' delle somme movimentate alla societa'. La C.T.R. ha proceduto dunque ad una valutazione sommaria e cumulativa, del tutto inidonea a far ritenere superata la prova presuntiva, offerta, sulla base di elementi indiziari (involgenti anche le movimentazioni riscontrate sul conto corrente intestato alla societa'), dall'Amministrazione finanziaria.

La sentenza impugnata none quindi conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, in diversa

composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità', alla C.T.R. dell'Emilia Romagna.